



PASQUALE MAZZA

La tutela collettiva dei diritti secondo le ELI/Unidroit Model Rules

Si pubblica il testo dell'intervento al Convegno sulle ELI/Unidroit Model Rules tenutosi il 6 febbraio 2026 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Dopo aver rappresentato a grandi linee il modello di azione collettiva venuto fuori dall'iniziativa di ELI e Unidroit, nell'intervento l'analisi si è incentrata su due profili: il requisito della similarità dei diritti individuali come condizione per l'ammissibilità dell'azione collettiva; i rimedi al problema della c.d. "consapevole apatia" dei danneggiati, i quali, a fronte della prospettiva di ottenere risarcimenti di risibile valore, potrebbero decidere di non aderire all'azione collettiva oppure di non "riscuotere" l'esiguo importo spettante *uti singulus*.

This paper sets out the text of the speech at the Conference on the ELI/Unidroit Model Rules, held on 6 February 2026 at the Department of Law of the University of Naples Federico II. After outlining the model for collective proceedings developed by ELI and Unidroit, the presentation focused on two issues: the requirement of similarity of individual rights as a condition for the admissibility of collective proceedings; and the remedies for the so-called "rational apathy" of the injured parties, who, faced with the prospect of obtaining compensation of negligible value, may decide not to join the collective proceedings or not to claim the modest amount due to them individually.

Sommario: 1. Introduzione – 2. L'ammissibilità dell'azione collettiva: profili generali – 2.1. La (solo apparentemente) maggiore ampiezza (rispetto al modello italiano di tutela di classe) del requisito di ammissibilità dell'azione per ragioni di similarità dei diritti individuali dei danneggiati: il valore dell'analisi caso per caso – 3. Sul potere del giudice di convertire il regime dell'azione collettiva dall'*opt-in* all'*opt-out*: tra la *rational apathy* dei danneggiati, la maggiore latitudine del giudicato e l'ossimoro del *private enforcement* indotto (dal giudice) – 4. La fase finale dell'azione collettiva, in particolare: la liquidazione extragiudiziale dei risarcimenti, di nuovo la *rational apathy* e il problema della distribuzione del fondo-risarcimenti (con possibile soluzione all'americana)

1. Introduzione

Le Regole Modello europee di procedura civile redatte da ELI (European Law Institute) e Unidroit (Institut international pour l'unification du droit privé) dedicano alla tutela collettiva dei diritti l'intero Titolo XI (rubricato "Delle azioni collettive", in inglese "Collective Proceedings"), ossia ben 35 articoli (dal 204 al 238)¹.

¹ Da notare la differenza con i *Principles of Transnational Civil Procedure* redatti dall'American Law Institute e da Unidroit (risalenti al 2005), che alla tutela collettiva dei diritti non dedicano spazio.

Trattandosi di regole concepite per fungere da parametri di riferimento e di confronto in prospettiva *de iure condendo*, rispetto tanto alla normativa euro-unitaria (ossia la Direttiva UE 1828/2020) quanto a quella domestica dei singoli Stati membri² (ossia, per l'Italia, gli artt. 840-*bis* e segg. c.p.c. e gli artt. 140-*ter* e segg. d.lgs. 206/2005), mi limiterò ad una comparazione su alcuni dei passaggi che mi sembrano di maggiore interesse.

Il modello di tutela collettiva venuto fuori dall'iniziativa di ELI e Unidroit è del resto degno di attenzione soprattutto perché per larghi tratti si allontana (e non poco) dai nostri riferimenti di diritto positivo³.

Il Titolo a me assegnato è diviso in quattro Capi: il primo, "Delle ingiunzioni nell'interesse collettivo"; il secondo, "Delle azioni collettive"; il terzo, "Delle questioni transfrontaliere all'interno dell'Unione europea"; il quarto, "Delle spese del processo e del finanziamento delle azioni collettive".

Mi occuperò in particolare del Capo II, che si compone di sei Sezioni ed è quello più lungo e dettagliato.

2. L'ammissibilità dell'azione collettiva: profili generali

Seguendo l'ordine degli articoli, cominciamo col dire che ai sensi della Rule 207 le «azioni collettive risarcitorie sono azioni esercitate da un attore qualificato per conto di un gruppo di soggetti che si presume siano vittime di un danno collettivo (ossia, causato da una violazione della medesima natura)».

L'impostazione, dunque, è quella classica: vi è un attore qualificato (*qualified claimant*), che corrisponde al *class representative* e (ai sensi della Rule 208) può essere sia una persona fisica facente parte del gruppo sia un ente (a condizione che il suo «scopo abbia un rapporto diretto con l'evento dannoso», oppure che sia stato costituito *ad hoc* in vista dell'azione)⁴, e vi sono

² Così, L.P. COMOGLIO, *Il principio di proporzionalità nei modelli più recenti del processo civile europeo*, in *Riv. dir. proc.*, 2025, p. 443.

³ Ricorda R. CAPONI, *Le regole modello europee Eli-Unidroit sullo sfondo della riforma italiana del processo civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2022, p. 721, che l'intento di chi ha redatto le Model Rules «non è stato quello di consolidare *standard* minimi comuni alle variegate culture processuali europee, bensì di combinare armonicamente principi comuni a queste ultime, elementi salienti della disciplina processuale dell'Unione europea e risultati di indagini comparatistiche paneuropee. Gli sforzi sono stati assistiti da una costante ricerca del più ampio consenso verso la soluzione valutata come migliore».

⁴ La Rule 209 aggiunge: «Una persona o un ente non può ritenersi legittimato ad agire se: (a) ha conflitti di interesse con un membro del gruppo; (b) non ha capacità sufficienti per condurre la procedura collettiva. Nel valutare questo aspetto, il giudice deve tenere conto delle risorse finanziarie, umane e di ogni altro tipo di cui dispone il potenziale soggetto legittimato. Se del caso, il tribunale può richiedere una cauzione per le spese in applicazione dell'articolo 243; (c) non è rappresentato in giudizio da un difensore; e (d) è un avvocato o esercita un'altra professione legale».

Molto più scarna è la disciplina contenuta nel Capo I, relativa alla legittimazione a domandare ingiunzioni nell'interesse collettivo (si prevede solamente, nella Rule 205, che «[q]ualsiasi ente legittimato dal diritto nazionale a proporre un'azione nell'interesse collettivo può chiedere al tribunale un'ingiunzione per la cessazione di qualsiasi atto o fatto illecito»). In mancanza di ulteriori chiarimenti, non escluderei che i *drafters* abbiano inteso rinviare alle Rules sulla legittimazione attiva contenute nel Capo II.

le vittime del danno collettivo, che – come gli aderenti, *ex art. 840-quinquies*, comma 1, c.p.c. – «non sono parti del procedimento» (Rule 207).

La domanda introduttiva di un procedimento collettivo, ai sensi della Rule 210, deve contenere «tutte le informazioni rilevanti e disponibili» che riguardino: (a) l'evento che ha dato origine al danno collettivo; (b) il gruppo⁵; (c) il nesso di causalità tra l'evento dannoso e il pregiudizio subito dai membri del gruppo; (d) l'analogia tra le richieste dei membri del gruppo in diritto e in fatto; (e) i danni richiesti o le altre forme di riparazione domandate; (f) le risorse (in particolare finanziarie) di cui l'istante dispone per condurre il procedimento collettivo; (g) la prova del fatto che l'istante abbia preliminarmente esperito un tentativo di risoluzione amichevole della controversia.

Dopodiché, iscritta a ruolo la causa⁶, il giudice dichiara ammissibile l'azione collettiva se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: (a) l'azione collettiva permette di risolvere la controversia in modo più efficiente rispetto alla riunione delle azioni individuali dei membri del gruppo; (b) le pretese dei componenti del gruppo derivano dallo stesso evento o da una serie di eventi correlati che hanno causato lo stesso tipo di danno collettivo; (c) le richieste di risarcimento sono simili in fatto e in diritto; (d) «salvo casi di urgenza», l'attore qualificato ha dato al convenuto almeno tre mesi di tempo per decidere se aderire a una proposta di risoluzione amichevole della controversia (Rule 212, comma 1).

⁵ Rispetto al gruppo, nel commento alla Rule 210 si afferma che, ove possibile, il ricorrente deve indicare (addirittura) i nomi e gli indirizzi di tutti i membri del gruppo; se però il gruppo è composto da persone non identificate, deve limitarsi a fornire i dettagli sufficienti per descriverlo esattamente. Tale passaggio, a mio avviso, è indicativo del fatto che l'azione collettiva è stata ipotizzata dai redattori come uno strumento per far valere i diritti dei danneggiati a prescindere dal requisito della elevata numerosità del gruppo. Del resto, sebbene la presenza di un certo numero di vittime incida sulla valutazione di ammissibilità che il giudice deve rendere nella fase introduttiva, come si evince dal commento alla Rule 212, il giudice deve altresì tenere in considerazione il rischio che l'esiguo valore del risarcimento *uti singuli* finisca per disincentivare la proposizione della domanda in forme individuali (onde si potrebbe pensare che in una situazione del genere tale rischio vada a controbilanciare la scarsa numerosità dei componenti del gruppo, indirizzando la decisione del giudice nel senso dell'ammissione dell'azione collettiva).

⁶ In un registro elettronico che dev'essere accessibile al pubblico. Le ragioni della pubblicità sono chiarite nel commento alla Rule 211: «Rule 211 provides the basis through which information concerning pending collective proceedings can be disseminated. The easiest way to provide such information is through a partially publicly accessible electronic register, which can be consulted by all potential qualified claimants, lawyers, group members etc. The effect of registration is not, however, restricted to the provision of information. Rule 211(2) helps to prevent parallel collective proceedings in respect of the same mass harm event. Traditional *lis pendens* rules cannot preclude a second collective proceeding being filed against the same defendant by another qualified claimant because the parties to the actions will be different. In small European jurisdictions, one court may have exclusive jurisdiction to try collective proceedings, but in other jurisdictions, it is necessary to have a rule which prevents parallel actions within the same country. Rule 142(1) gives priority to the first action filed in cases where proceedings involve the same cause of action and the same parties. If the qualified claimant is not the same in a second collective proceeding, Rule 142 will not apply, and according to Rule 144 which refers to related proceedings and which does not require the identity of the parties in both proceedings to be the same, a stay of the second proceedings will not be mandatory. To protect defendants in collective proceedings Rule 211(2) bars any other collective proceeding against the same defendant with respect to the same mass harm event».

Ai sensi della Rule 213, la decisione che dichiara l'ammissibilità dell'azione collettiva deve riportare i dati rilevanti per l'identificazione dell'attore qualificato (*i.e.*, il nome o la denominazione, l'indirizzo, etc.), una descrizione concisa dell'evento dannoso da cui scaturisce l'azione, il tipo di regime scelto per il procedimento (cioè se *opt-in* o *opt-out*; al riguardo v. *infra*), e «i nomi di tutte le persone presumibilmente colpite dal danno collettivo e la descrizione degli elementi che identificano il gruppo, con dettagli sufficienti a consentire a qualsiasi persona che si presume sia stata colpita dal medesimo evento dannoso di stabilire se rientra o meno nel gruppo»⁷.

Va fatto notare, in particolare, che il comma 2 della Rule 212 prevede il dovere per il giudice di «rendere pubblica la bozza della decisione e fissare un termine per la presentazione di domande da parte di altri potenziali istanti ai sensi dell'articolo 207».

Non vi è alcuna affinità tra questo termine e quello fissato dal giudice *ex art.* 840-*quinquies*, comma 1, c.p.c. (ossia, il termine perentorio per l'adesione all'azione di classe, da fissare nell'ordinanza con cui il Tribunale ammette l'azione), dal momento che la Rule 212, per le «domande da parte di altri potenziali istanti» si riferisce non alle richieste di adesione da parte delle vittime del danno collettivo, bensì alle domande di cui alla Rule 207, vale a dire quelle proposte nelle vesti di attore qualificato.

Viene infatti data la possibilità al giudice di individuare nella stessa pronuncia sull'ammissibilità dell'azione la figura del *qualified claimant*, o meglio, la possibilità di individuare un *qualified claimant* diverso da quello che inizialmente si era accreditato come tale, o anche di individuare più attori qualificati che avranno il compito di portare avanti assieme il “fardello” dell'azione collettiva (*recte*, il dovere di «agire congiuntamente» nell'interesse del gruppo)⁸.

⁷ E così di decidere se aderire (quando il regime è di tipo *opt-in*) o non aderire (quando il regime è di tipo *opt-out*) all'azione collettiva. Il contenuto previsto per la decisione finisce invero per essere gravoso, poiché c'è da credere che non sia semplice indicare i nomi di tutte le persone presumibilmente colpite dal danno collettivo (peraltro, non è chiaro il motivo per cui appesantire a tal punto il passaggio sull'ammissibilità dell'azione, dato che la scelta di aderire dovrebbe essere compiuta dalla vittima in base soprattutto agli elementi forniti per definire il danno collettivo).

⁸ Nel commento alla Rule 213 si precisa che la possibilità di individuare un diverso attore qualificato (o anche più di uno) trae origine dall'esperienza olandese, che ha dimostrato come la presenza di più enti costituiti *ad hoc* per tutelare le vittime di un danno collettivo possa mettere in difficoltà sia i membri del gruppo (i quali potrebbero trovarsi a dover valutare l'ente preferibile per la difesa dei propri diritti) sia il convenuto (il quale potrebbe non avere un unico interlocutore nelle trattative per arrivare a un accordo transattivo). Si aggiunge poi nel commento che la scelta (da parte del giudice) dell'attore qualificato deve avvenire non secondo la regola “first come, first served”, bensì in ragione dell'idoneità dell'aspirante *qualified claimant*. Il commento alla Rule 214 dà un'idea di quali potrebbero essere i casi in cui l'attore qualificato non risulta adeguato al ruolo che ricopre. Si individuano, in particolare, tre potenziali conflitti di interesse: (1) conflitti all'interno del gruppo; (2) conflitti tra l'attore qualificato e il gruppo nel suo complesso; (3) conflitti tra il gruppo e/o l'attore qualificato, da un lato, e l'avvocato che rappresenta i ricorrenti, dall'altro. Il primo conflitto dovrebbe risolversi mediante la creazione (ai sensi della Rule 218, comma 1, lett. d) di sottogruppi e l'individuazione di un attore qualificato per ogni sottogruppo; il secondo conflitto dovrebbe risolversi dando modo al giudice di far rispettare la Rule 214, ai sensi della quale «[l']attore qualificato deve sempre agire nell'interesse dell'intero gruppo o, nel caso sia l'attore qualificato di un sottogruppo, nell'interesse del suo sottogruppo» (si pensi soprattutto alla Rule 218, comma 1, lett. a) e b), che permette al giudice di rimuovere l'attore qualificato che non soddisfi più le condizioni previste dalle Rules 208 e 209 o che non agisca nell'interesse di tutti i membri del gruppo, con

La decisione sull'ammissibilità dell'azione collettiva, afferma l'ultimo comma della Rule 212, «può essere impugnata dal convenuto o dall'attore qualificato», senza però aggiungere altro⁹.

2.1. La (solo apparentemente) maggiore ampiezza (rispetto al modello italiano di tutela di classe) del requisito di ammissibilità dell'azione per ragioni di similarità dei diritti individuali dei danneggiati: il valore dell'analisi caso per caso

Venendo ad approfondire un profilo pregiudiziale per la buona riuscita delle azioni collettive, si può dire che, a tutta prima, il grado di omogeneità delle pretese dei singoli componenti del gruppo (non della classe, secondo la terminologia impiegata) appare basso¹⁰.

Nel commento¹¹ alla Rule 207 si legge che la locuzione “danno collettivo” abbraccia qualsiasi evento che causa danni ad almeno due persone («[t]he term “mass harm” is not restricted to particular fields of law and it can be any event which causes injury or damage to at least two persons»), e che tale approccio, quantunque sembri fissare una soglia molto bassa, è lo stesso adottato dall'Unione europea¹² e finisce per consegnare (volutamente) al giudice il potere di valutare caso per caso se la tutela collettiva rappresenti lo strumento più efficace per assicurare l'accesso alla giustizia tanto ai presunti danneggiati quanto al presunto danneggiante¹³.

successiva individuazione di un nuovo attore qualificato); il terzo conflitto dovrebbe trovare soluzione in disposizioni come quelle sul controllo del giudice rispetto all'accordo transattivo (Rules 224, 225 e 226) e quelle relative alle spese e al finanziamento dell'azione collettiva (Rules 237, 238 e 245).

⁹ La mancanza di una pronuncia di ammissibilità dell'azione collettiva non preclude la possibilità di concludere un accordo transattivo stragiudiziale, che qualsiasi soggetto legittimato come attore qualificato ai sensi della Rule 208, lett. a) e b), potrebbe stipulare nell'interesse del gruppo, al termine di un «negoziato in buona fede a beneficio di tutti i membri del gruppo» (Rule 229). Dopodiché, l'istanza di omologazione dev'essere rivolta al giudice «da tutte le parti dell'accordo», e deve specificare se l'accordo è soggetto al regime dell'*opt-in* o dell'*opt-out* (Rule 230).

¹⁰ Vedi P. PELLEGRINELLI, *European rules of civil procedure: analisi delle prime indicazioni dei principi e delle regole elaborati nei lavori delle commissioni*, in *Resp. civ. prev.*, 2020, p. 642 s.

¹¹ Sull'importanza delle glosse che accompagnano le singole Rules, CAPONI, *op. loc. cit.*, afferma: «[i] commenti sono un gioiello incastonato in un altro gioiello. Non ci si lasci trarre in inganno dalla frammentazione secondo la sequenza delle regole: il loro respiro culturale, unitamente alla fittissima trama di rinvii interni, li profilano come un vero e proprio trattato di diritto processuale civile comparato, che sarà la base di partenza dialettica di qualsiasi altra opera di studio e di commento delle regole».

¹² Nonché in diversi Stati membri.

¹³ Si precisa, però, che l'assenza di una soglia di tipo numerico non deve far pensare che (per esempio) la tutela collettiva possa essere lo strumento adatto in caso di lesioni causate da un incidente stradale che abbia coinvolto soltanto tre persone. Per quanto riguarda l'accesso alla giustizia come garanzia fornita (non solo ai danneggiati, ma pure) al danneggiante (il quale evita così di dover subire numerose separate azioni processuali), nella Rule 212, comma 2, è prevista la possibilità su istanza di parte (quindi anche, e anzi verosimilmente, su istanza del danneggiante) di chiedere che l'azione individuale «avente lo stesso oggetto» venga proseguita sotto forma di azione collettiva (in tema, cfr. F. AULETTA, *L'azione rappresentativa come strumento di tutela dei diritti*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2022, p. 1673 s.).

In effetti, la Raccomandazione della Commissione europea del 2013 (2013/396/UE), rivolta agli Stati membri per fissare dei principi comuni in materia di tutela collettiva dei diritti riconosciuti a livello euro-unitario, all'art. 3, paragrafo 1, lett. b), si avvale della medesima espressione (*danno collettivo*) per fare riferimento ai danni provocati a due o più persone dalla stessa attività illecita.

La Direttiva UE 1828/2020, diversamente, seppure circoscritta alla sola tutela dei diritti dei consumatori, adotta una formula se vogliamo ancor più vaga quando parla di "interessi collettivi dei consumatori", quali «gli interessi generali dei consumatori e, in particolare ai fini dei provvedimenti risarcitori, gli interessi di un gruppo di consumatori» (art. 3 n. 3).

Anzi, l'impressione che il *conditor* europeo abbia cercato di non mettere paletti (se escludiamo quello *ratione personae*, inevitabile, trattandosi di una direttiva sulle azioni a tutela dei consumatori) trova conferma nella lettura del considerando 12, dove è scritto che «dovrebbe spettare agli Stati membri decidere in merito al grado richiesto di similarità delle pretese individuali o al numero minimo di consumatori interessati da un'azione rappresentativa per provvedimenti risarcitori affinché il caso sia ammesso al trattamento come un'azione rappresentativa».

Come sappiamo, il nostro legislatore, fin dall'art. 140-*bis* d.lgs. 206/2005 (oggi abrogato), ha coniato la locuzione "diritti individuali omogenei"¹⁴ per indicare quei diritti soggettivi che devono appartenere alla medesima categoria, alla medesima tipologia, e risultare perciò omogenei¹⁵.

La stessa formula è stata ripresa negli artt. 840-*bis* e segg. c.p.c., nonché nell'art. 140-*septies*, comma 8, lett. c), d.lgs. 206/2005 (anche se per il resto nella disciplina dell'azione rappresentativa si parla sempre di "interessi collettivi dei consumatori", alla maniera europea)¹⁶.

¹⁴ Sui diritti individuali omogenei secondo la prima definizione data dal codice del consumo, ampiamente, R. DONZELLI, *L'azione di classe a tutela dei consumatori*, Napoli, 2011, p. 206 ss.

¹⁵ Cfr. G. CONTE, *I «diritti individuali omogenei» nella disciplina dell'azione di classe*, in *Riv. dir. civ.*, 2011, I, p. 613 ss.

Sul superamento del concetto di identità dei diritti, cui (nonostante il richiamo alla sola omogeneità nel comma 1) si rifacevano i commi 2 e 6 dell'art. 140-*bis* d.lgs. 206/2005, vedi R. CAPONI, *Azione di classe: il punto, la linea e la discontinuità*, in *Foro it.*, 2012, V, c. 150 ss.

¹⁶ Per una definizione di "interessi collettivi dei consumatori", vedi G. DE CRISTOFARO, *Le «azioni rappresentative» di cui agli artt. 140-ter ss. c.cons.: ambito di applicazione, legittimazione ad agire e rapporti con la disciplina generale delle azioni di classe di cui agli artt. 840-*bis* ss. c.p.c.*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2024, p. 21 ss., il quale chiarisce il motivo per cui solamente nell'art. 140-*septies*, comma 8, lett. c), d.lgs. 206/2005 si parla di diritti individuali omogenei.

Il perimetro tracciato dalle Model Rules è pertanto apparentemente più esteso, viepiù se si considerano i vari passaggi in cui la connessione tra le pretese dei membri del gruppo viene ravvisata in elementi assai blandi: ad esempio, come detto, la Rule 210 stabilisce che vi dev'essere una mera «analogia tra le richieste dei membri del gruppo in diritto e in fatto»; e la Rule 236 prevede addirittura che, quando la lesione assuma caratteri transfrontalieri, «[a]i membri del gruppo non può essere impedito di partecipare ad un unico procedimento collettivo anche se sono soggetti a leggi sostanziali diverse».

Direi tuttavia che l'impressione di un minore livello di omogeneità dei diritti tutelati non trova conforto in altri passaggi delle Model Rules, come la già menzionata lett. b) della Rule 212, per la quale l'azione collettiva può essere ammessa dal giudice se (*inter alia*) «tutte le domande proposte nell'azione collettiva derivano dallo stesso evento o da una serie di eventi correlati che hanno causato lo stesso tipo di danno collettivo ai membri del gruppo»¹⁷.

Aggiungerei poi che, come le Model Rules, anche la (poca) giurisprudenza finora formatasi sulle regole processuali italiane di ultimo conio sembra dare grande valore all'analisi caso per caso.

In particolare, segnalo l'ordinanza del Tribunale di Venezia, Sez. spec. Impresa, del 2 febbraio 2023, che rifacendosi ad alcuni precedenti di merito abbastanza recenti¹⁸, ha affermato che

¹⁷ Con un'espressione dalla dubbia precisione tecnica, la lett. c) prosegue elencando l'esigenza che le richieste di risarcimento siano simili in fatto e in diritto.

Sul profilo della similarità delle pretese, dal commento alla Rule 212 si evince che: «a collective proceeding is admissible only if all the individual claims for relief arise from the same event and therefore raise common questions of fact or law. The same event could be a so-called "single event mass harm", e.g., a mass accident such as a plane crash, a chemical plant explosion etc., or it could arise from a series of related events, e.g., a so-called "single cause mass harm" such as the use of unfair contract terms, product liability cases, or liability for misleading information in capital market brochures, etc. Rule 212(1)(c) provides a requirement which is familiar to most forms of collective proceedings in European Union Member States. It deliberately does not indicate what degree of closeness is required. Most European Union approaches use 'similar' claims with some extending to 'related' claims. Claims for relief that are related might still warrant collective proceedings, therefore the court should to decide on a case-by-case basis what degree of closeness suffices to authorise such proceedings. Similarity of the claims may arise from the same facts underlying each claim, but also from the applicable law. In cases in which according to the conflict-of-laws rules different sets of substantive law apply, but all claims are based on the same event, the collective proceeding should be admissible in principle (Rule 236). The court may, however, divide the group in sub-categories according to the applicable law (Rule 218(1)(d))».

Sicché, l'unicità dell'evento dannoso (inteso non solo come evento singolo ma pure come più eventi correlati tra loro) è un requisito indispensabile e allo stesso tempo verosimilmente idoneo a far scaturire comuni questioni di fatto e di diritto tra le singole pretese. Dopodiché, viene dato grande rilievo alla capacità del giudice di misurare il grado necessario di comunanza che deve sussistere nella fattispecie.

¹⁸ Corte di Appello di Milano, Sez. II civ., ord. 3 marzo 2014, in *Resp. civ. prev.*, 2014, p. 1281 ss., con nota di F. PORCARI, *Sul rapporto tra causa petendi, «omogeneità» dei diritti e criteri di liquidazione del danno nell'azione di classe?*, e in *Giur. it.*, 2014, p. 1910 ss., con nota di A. GIUSSANI, *Ancora sulla tutelabilità con l'azione di classe dei soli diritti "omogenei"*, che ha ribaltato la decisione di Tribunale di Milano, Sez. X civ., ord. 8 novembre 2013, pubblicata in *Giur. it.*, 2014, p. 603 ss., con nota di A. GIUSSANI, *Intorno alla tutelabilità con l'azione di classe dei soli diritti "omogenei"*, ma è stata poi riformata da Cass., 31 maggio 2019, n. 14886, in *Riv. dir. proc.*, 2020, p. 356 ss., con nota di A. GIUSSANI, *Diritti omogenei e omogeneizzati*

l'omogeneità dei diritti individuali va rintracciata nell'unicità del fatto generatore del danno¹⁹, oppure nella presenza di più condotte illecite reiterate nel tempo con analoghe conseguenze dannose, a fronte della necessità di risolvere comuni questioni di fatto e di diritto²⁰ e della possibilità di quantificare il risarcimento secondo criteri uniformi²¹.

In sintesi, su questo passaggio pregiudiziale pare tutto sommato ravvisabile una convergenza tra le Model Rules e il diritto domestico, vale a dire: ferma restando l'importanza della valutazione del giudice da svolgere caso per caso, il necessario standard di omogeneità presuppone che una o più condotte abbiano arrecato danni dello stesso tipo.

Sicché, in un'ipotetica vicenda di inquinamento fluviale (per fare un esempio), non sarebbe possibile aggregare le pretese risarcitorie di chi sostiene di aver subito un danno biologico dalla contaminazione delle acque con le pretese dell'imprenditore che sostiene di aver subito un danno alla reputazione nei mercati presso cui vende i prodotti coltivati nelle vicinanze del fiume: in tal caso, infatti, il *tipo* di danno sarebbe diverso²².

nell'azione di classe, e in *Corr. giur.*, 2020, p. 952 ss., con nota di V.C. CASTALDO, *Il danno non patrimoniale nell'azione di classe: il quantum sul letto di Procuste*; nonché, Tribunale di Venezia, Sez. III civ., ord. 25 maggio 2017.

Da ultima, Tribunale di Roma, Sez. spec. Impresa, ord. 12 giugno 2025 (reperibile tramite il sito web del Ministero della Giustizia), nell'ambito di un'azione rappresentativa, non ha ravvisato omogeneità nei diritti dei consumatori che in sede di estinzione anticipata di finanziamenti concessi dalla società resistente si erano visti negare la restituzione dei costi c.d. *up-front*, data l'eterogeneità dei contratti di credito e la genericità delle relative clausole che avrebbero leso i diritti dei consumatori, da cui discendeva l'impossibilità di individuare precisamente quali consumatori fossero interessati dall'azione rappresentativa.

¹⁹ A proposito della «plurioffensività del fatto illecito» come elemento connotante l'omogeneità dei diritti individuali, D. AMADEI, *Nuova azione di classe e procedimenti collettivi nel Codice di procedura civile*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2019, p. 1051.

²⁰ Sul rilievo della «comunanza di questioni di fatto e diritto che giustifica il trattamento congiunto di una pluralità di crediti seriali ed isomorfi», M. DE CRISTOFARO, *L'azione collettiva risarcitoria «di classe»: profili sistematici e processuali*, in *Resp. civ. prev.*, 2010, p. 1944. Cfr. inoltre A.D. DE SANTIS, *Profili dell'azione di classe a tutela di consumatori e utenti*, in *Giusto proc. civ.*, 2010, p. 1069 s., M. TARUFFO, *La tutela collettiva nell'ordinamento italiano: lineamenti generali*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2011, p. 114 s., C. CONSOLO e B. ZUFFI, *L'azione di classe ex art. 140-bis cod. cons.: lineamenti processuali*, Padova, 2012, p. 70 ss., R. DONZELLI, *L'ambito di applicazione e la legittimazione ad agire*, in *Class action: commento sistematico alla legge 12 aprile 2019, n. 31*, a cura di Bruno Sassani, Pisa, 2019, p. 22 ss., C. PETRILLO, *Situazioni soggettive implicate*, *ivi*, p. 59 ss., E. SILVESTRI, *Rebooting Italian Class Actions*, in *Class Actions in Europe: Holy Grail or a Wrong Trail?*, a cura di Alan Uzelac e Stefaan Voet, Cham, 2021, p. 205 s., e A.M. TEDOLDI, *Next generation e rimedi collettivi*, in *Riv. dir. proc.*, 2024, p. 380.

²¹ Sul rapporto tra l'omogeneità dei diritti individuali e la quantificazione del danno, vedi M. LORENZOTTI, *Azione di classe e diritti individuali omogenei: opportunità o limite?*, in *Contratto e impresa*, 2022, p. 692 s.

²² Si consideri che il comma 3 della Rule 217 parla addirittura di «danno identico» («Il termine di prescrizione previsto dal diritto nazionale per le azioni individuali relative ad un danno identico a quello oggetto dell'azione collettiva è sospeso a partire dal momento in cui l'azione collettiva è promossa»), benché poi il riferimento al concetto di identità non vada preso alla lettera.

3. Sul potere del giudice di convertire il regime dell'azione collettiva dall'*opt-in* all'*opt-out*: tra la *rational apathy* dei danneggiati, la maggiore latitudine del giudicato e l'ossimoro del *private enforcement* indotto (dal giudice)

Un altro profilo meritevole di attenzione è quello relativo alla possibilità data al giudice di effettuare uno *switch* dall'*opt-in* all'*opt-out*.

La Rule 215 prevede al comma 1 che «[a] meno che il giudice non emetta un provvedimento ai sensi del comma seguente, l'azione collettiva è soggetta al regime dell'adesione».

L'impostazione predefinita per la tutela collettiva è dunque di tipo *opt-in*²³.

Se però il giudice «ritiene che: (a) in considerazione dell'esiguo valore della loro pretesa, i membri del gruppo non abbiano un interesse sufficiente a proporre le loro domande in azioni individuali; e (b) è probabile che molti membri del gruppo non aderiscano all'azione collettiva», egli «può ordinare che il procedimento includa tutti i membri del gruppo che non hanno optato per l'auto-esclusione dal procedimento» (Rule 215, comma 2).

Ai sensi del comma 3, quando il giudice adotta il provvedimento di conversione fissa un termine «entro il quale i membri del gruppo devono notificare la loro volontà di auto-escludersi dall'azione collettiva» (ma «[i]n circostanze eccezionali il giudice può consentire ai membri del gruppo di auto-escludersi dopo la scadenza del termine»).

Viene così consegnato al giudice un potere molto incisivo nella gestione del processo e soprattutto nella determinazione dei limiti soggettivi del futuro giudicato: un potere d'indirizzo che conferisce alla tutela collettiva una marcata impronta dirigista, dando attuazione al principio di proporzionalità sancito dalla Rule 5²⁴.

²³ La Rule 216 stabilisce che le modalità di adesione vanno rimesse alla determinazione del giudice, che inoltre «si assicura che le adesioni siano inserite in un apposito registro pubblico, che potrà essere istituito secondo il disposto dell'articolo 220» (ai sensi del quale il giudice «deve creare o autorizzare la creazione di una piattaforma elettronica sicura per la gestione efficiente della procedura collettiva»).

Una volta compiuta l'adesione, in caso di omologazione da parte del giudice di un eventuale accordo transattivo, il membro del gruppo è automaticamente vincolato all'accordo (così afferma la Rule 225; se invece il regime dell'azione collettiva è divenuto di tipo *opt-out*, ai sensi della Rule 226 l'accordo transattivo è vincolante se non si esercita l'opzione di uscita prima dell'omologazione).

²⁴ «Il giudice deve garantire che il processo di risoluzione della controversia sia proporzionato alla causa trattata. | Nel determinare se la proporzionalità sia rispettata, il giudice deve valutare la natura, l'importanza e la complessità del caso in esame e della necessità di dare attuazione al suo dovere generale di gestione del procedimento in tutti i suoi aspetti, tenendo conto di una buona amministrazione della giustizia».

Rispetto al principio di proporzionalità, per COMOGLIO, *Il principio di proporzionalità*, cit., p. 450, le ELI/Unidroit Model Rules seguono la strada aperta dai *Principles of Transnational Civil Procedure* di ALI/Unidroit, ossia «[i]l modello processuale [...] angloamericano, in cui, nell'esercizio della giurisdizione, il giudice (o la corte), con forti garanzie di indipendenza e di imparzialità, assume (e gestisce anche d'ufficio) la piena responsabilità nella direzione del procedimento, oltretutto nell'accertamento dei fatti e nell'applicazione delle norme giuridiche, assicurando in ogni caso alle parti (in condizioni di concreta eguaglianza) l'esercizio, fattivo e sollecito, dei propri diritti fondamentali».

Guardando proprio ai Principi redatti da ALI/Unidroit, sebbene manchi una disciplina della class action, nel Principle 12.5 si legge: «The court may order separation of claims, issues, or parties, or consolidation with other proceedings, for fair or more

Nei commenti che accompagnano la Rule 215 si afferma che il “principio dell’autonomia delle parti che governa il Diritto processuale civile europeo” impone l’*opt-in* come configurazione regolare; ma dato che in presenza di danni di modesta entità la “consapevole apatia” (*rational apathy*) delle vittime (dovuta alla non allettante prospettiva risarcitoria) potrebbe indurle a non far valere le rispettive pretese²⁵, per motivi di effettiva applicazione delle norme in materia di responsabilità civile, ossia nell’interesse pubblico²⁶ («[f]or the sake of an efficient enforcement of liability rules, which is a public good»), devono essere ammesse delle eccezioni alla “inefficienza” del modello di tipo *opt-in*. In buona sostanza, una sorta di *private enforcement* indotto²⁷.

Talché, nell’interesse della giustizia²⁸, sulla scorta di un’analisi caso per caso (ovvero, tenendo conto delle caratteristiche della controversia quali l’ammontare stimato dei danni individuali, la dimensione del gruppo, la probabilità di informare tutti o quasi tutti i potenziali membri, nonché la realistica possibilità che questi promuovano azioni individuali), il giudice deve avere il potere di disporre il passaggio a un regime di tipo *opt-out*.

efficient management and determination or in the interest of justice. The authority should extend to parties or claims that are not within the scope of these Principles».

Si conferisce dunque al giudice il potere tanto di separare quanto di riunire i procedimenti in funzione di una più equa ed efficiente gestione del processo, nonché nell’interesse della giustizia.

²⁵ Problema indagato di recente da V. CAPASSO, *Il principio di proporzionalità e la «negative expected value suits» exception*, in *Riv. dir. proc.*, 2025, p. 1417 ss.

²⁶ Che alla base dell’impostazione di tipo *opt-out* sia ravvisabile un interesse pubblico, o comunque un interesse che trascende la posizione del singolo danneggiato, lo ha affermato di recente G. DE CESARE, *Incentivi all’azione di classe e compensi premiali per la difesa tecnica. Osservazioni a proposito di una riforma incompiuta*, in *Nuove dimensioni della strumentalità del processo*, a cura di Ferruccio Auletta e Valentina Capasso, Torino, 2026, p. 93, secondo cui: «la preferibilità del sistema dell’*opt-out* rispetto a quello dell’*opt-in* si coglie non appena si considera l’incidenza del primo sulla funzione di risoluzione dei conflitti generalmente attribuita alla tutela giurisdizionale dei diritti. In disparte la funzione di economia processuale assoluta dall’azione collettiva (e ancor più da quella caratterizzata dal sistema dell’*opt-out*), un sistema che privilegi la funzione di risoluzione dei conflitti al minor costo sociale possibile non può che preferire l’*opt-out*, dal momento che l’automatica deduzione in giudizio di tutte le pretese omogenee, oltre a favorire l’armonia delle decisioni e, dunque, l’uguaglianza sociale, consente di esacerbare il conflitto, siccome la sentenza resa sulla pretesa collettiva produce effetti (anche solo meramente persuasivi ma comunque tutt’altro che trascurabili) sul contenzioso satellitare innescato dall’esercizio della facoltà di recesso».

²⁷ In linea, direi, con la visione che il legislatore euro-unitario ha del rapporto tra gli strumenti di tutela collettiva dei diritti e il *private enforcement* (al riguardo, leggi le acute considerazioni di E. CAMILLERI, *La Dir. 2020/1828/UE sulle azioni rappresentative e il “sistema delle prove”. La promozione dell’interesse pubblico attraverso la tutela degli interessi collettivi dei consumatori: verso quale modello di enforcement?*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2022, p. 1086 s.).

²⁸ Nel commento alla Rule 215 viene specificato che: «[a]n often raised argument against opt-out systems is the allegedly higher potential for misuse and frivolous claims. However, in practice, those European jurisdictions that permit opt-out proceedings, such as Belgium, Bulgaria, Denmark, Norway, or Portugal have not experienced an excessively large number of those claims. Provided that safeguards like court authorisation of collective proceedings and qualified claimants, effective court case management and the European or loser pays costs rule are in place and punitive damages are not available, it cannot be expected that an excessive amount of unmeritorious collective proceedings will be promoted by way of an opt-out mechanism».

Se si fa una comparazione con la Direttiva UE 1828/2020 e con i nostri due modelli di tutela collettiva, si tratta sicuramente di una soluzione peculiare.

Non per la legittimazione in sé del modello *opt-out* (che almeno nella Direttiva è contemplato, laddove si prevede che i singoli consumatori possano esprimere la propria volontà di adesione all'azione collettiva tanto in modo esplicito quanto tacitamente; cfr. l'art. 9)²⁹, bensì per l'attribuzione al giudice di un potere di etero-direzione del procedimento direi inedito dalla nostra prospettiva.

Un potere che finisce per privare del diritto d'azione³⁰ il membro del gruppo che rimanga ignaro della pendenza del procedimento o della possibilità di esercitare l'opzione di uscita³¹, e al contempo per gravare (potenzialmente) sulla posizione del presunto danneggiante, dato che nello stesso commento alla Rule 215 si afferma che rispetto al modello di tipo *opt-in* l'*opt-out* tende ad aggregare un numero maggiore di danneggiati (insomma, più bocche da sfamare).

²⁹ Si legge nel considerando 43: «I consumatori interessati da un'azione rappresentativa volta a ottenere provvedimenti risarcitori dovrebbero disporre di adeguate opportunità, dopo la proposizione dell'azione rappresentativa, per dichiarare se intendano o meno essere rappresentati dall'ente legittimato nell'ambito di tale specifica azione rappresentativa e se intendano o meno beneficiare dei pertinenti risultati di tale azione rappresentativa. Per meglio rispondere alle loro tradizioni giuridiche, gli Stati membri dovrebbero prevedere un meccanismo di partecipazione o un meccanismo di non partecipazione, o una combinazione di entrambi. Nell'ambito di un meccanismo di partecipazione, i consumatori dovrebbero essere tenuti a esprimere esplicitamente la loro volontà di essere rappresentati dall'ente legittimato nell'azione rappresentativa volta a ottenere provvedimenti risarcitori. Nell'ambito di un meccanismo di non partecipazione, i consumatori dovrebbero essere tenuti a esprimere esplicitamente la loro volontà di essere rappresentati dall'ente legittimato nell'azione rappresentativa volta a ottenere provvedimenti risarcitori. Gli Stati membri dovrebbero poter decidere in quale fase del procedimento i singoli consumatori possano esercitare il loro diritto di partecipare o meno a un'azione rappresentativa».

³⁰ Da considerare, a proposito, sono anche le Rules 210, comma 2 («Prima della presentazione della domanda, il giudice può, su richiesta dell'attore qualificato, vietare a qualsiasi potenziale convenuto di intentare un'azione relativa all'evento che ha dato origine al danno per il quale si chiede la riparazione»), e 212, comma 2 («Su istanza di parte, il tribunale può decidere che un'azione individuale avente lo stesso oggetto venga seguita sotto forma di azione collettiva»).

Per quanto concerne il passaggio al regime dell'*opt-out*, la Rule 217, comma 2, prevede che l'esercizio dell'azione individuale contro il convenuto dell'azione collettiva durante il periodo in cui si può esercitare l'*opt-out* comporti di fatto l'esercizio dell'opzione di uscita (si può dire, per fatti concludenti). Analogamente, insomma, all'art. 75, comma 1, c.p.p., che qualifica come rinuncia agli atti nel processo civile il comportamento di chi dopo aver iniziato il processo in sede civile promuova l'azione civile in sede penale (possibilità concessa fino a quando nel processo civile non sia stata pronunciata una sentenza di merito anche non passata in giudicato). È invece vietata (dalla Rule 217, comma 1) l'azione individuale contro il convenuto dell'azione collettiva qualora sia scaduto il termine per esercitare l'*opt-out*.

³¹ Va detto che la pubblicità dell'azione collettiva (o meglio, la diffusione di informazioni come la nomina o la rimozione dell'attore qualificato, la composizione del gruppo, la pronuncia di qualunque decisione, etc.) «deve essere effettuata nel modo che il giudice ritiene più idoneo a raggiungere qualsiasi soggetto che possa essere stato colpito dall'evento che ha causato il danno e in tempo utile per consentire ai soggetti interessati di avere una ragionevole opportunità di partecipare al procedimento nel modo ritenuto opportuno» (Rule 219).

4. La fase finale dell'azione collettiva, in particolare: la liquidazione extragiudiziale dei risarcimenti, di nuovo la *rational apathy* e il problema della distribuzione del fondo-risarcimenti (con possibile soluzione all'americana)

Il motivo per cui effettuare il passaggio al modello *opt-out* ritorna in alcune osservazioni riguardanti la fase conclusiva dell'azione collettiva.

Ai sensi della Rule 227 la sentenza definitiva emessa nell'ambito di un'azione collettiva è vincolante per tutte le parti e i membri del gruppo che hanno aderito mediante l'*opt-in* o che (a seguito della conversione) non hanno esercitato l'*opt-out* nei termini previsti (in quest'ultimo caso il vincolo ricade solo sui membri del gruppo residenti nello Stato del foro dove si è svolto il processo)³². Il vincolo rende inammissibile qualsiasi nuova azione collettiva per il risarcimento dei danni già oggetto del giudicato³³.

Il risarcimento dei danni viene riconosciuto come importo totale dovuto al gruppo o al sottogruppo³⁴, dopodiché nella sentenza il giudice dovrà indicare i criteri di ripartizione delle somme tra i membri del gruppo e le modalità di gestione dei fondi (Rule 228)³⁵.

³² Per i non residenti nello Stato del foro il regime di tutela collettiva rimane dunque sempre di tipo *opt-in* (come si evince anche dai commi 2 e 3 della Rule 235: «Le decisioni assunte ai sensi dell'articolo 215, c. 2 non sono vincolanti per i membri del gruppo che risiedono al di fuori dello Stato della giurisdizione adita. I membri del gruppo che risiedono al di fuori dello Stato della giurisdizione adita sono autorizzati ad aderire all'azione collettiva se lo richiedono»). Cfr. nello stesso senso l'art. 9, paragrafo 3, della Direttiva UE 1828/2020.

³³ Nel commento alla Rule 227 si chiarisce che la precisazione è dovuta al fatto che la regola generale sui limiti soggettivi della *res judicata* (ossia la Rule 151, secondo cui il giudicato produce effetti solamente per le parti, i loro eredi e gli aventi causa) potrebbe non essere sufficiente a creare i necessari effetti preclusivi laddove le parti coinvolte nella successiva azione collettiva non siano le stesse. Occorre peraltro ricordare che ai sensi della Rule 211, comma 2, già durante la pendenza del procedimento collettivo (o meglio, dopo l'iscrizione della domanda nel registro elettronico) «qualsiasi altro giudice deve dichiarare irricevibile ogni ulteriore azione collettiva proposta contro la stessa parte per lo stesso oggetto».

Degna di segnalazione è inoltre la Rule 206, che nell'ambito delle ingiunzioni collettive (quindi nel Capo I del Titolo XI) prevede che «[u]n'ingiunzione nell'interesse collettivo vincola il convenuto in tutti i procedimenti futuri». Nel relativo commento si chiarisce il motivo di tale ampia portata: «Irrespective of general *lis pendens* and *res judicata* rules it seems appropriate that individuals should benefit from collective interest injunctions and should therefore be able to rely, in future proceedings, on a finding that the defendant violated the law».

³⁴ Occorre tener presente, infatti, che ai sensi della Rule 218, comma 1, lett. d), tra i poteri di gestione manageriale riconosciuti al giudice rientra quello di dividere il gruppo in sottogruppi (individuando, con l'accordo dei membri del gruppo, un attore qualificato per ogni sottogruppo), come nel caso in cui i membri del gruppo siano soggetti a leggi sostanziali diverse (Rule 236, comma 2).

La possibilità di dividere i danneggiati in sottogruppi (o sottoclassi), come si fa nelle *class actions* americane, così da rendere più semplice l'aggregazione dei (e la decisione sui) diritti individuali secondo criteri di omogeneità, è stata evocata da F. SANTANGELI e P. PARISI, *Il nuovo strumento di tutela collettiva risarcitoria: l'azione di classe dopo le recenti modifiche all'art. 140-bis cod. cons.*, in *Judicium online*, p. 12 s., nt. 33 e 37, pp. 28 s. e 43, da C. SCOGNAMIGLIO, *Risarcimento del danno, restituzioni e rimedi nell'azione di classe*, in *Resp. civ. prev.*, 2011, pp. 513 s. e 518, nonché da CASTALDO, *Il danno non patrimoniale nell'azione di classe*, cit., p. 961 s.

³⁵ Nell'ipotesi che il condannato sia inadempiente, il comma 3 della Rule 227 afferma che «[l]'esecuzione della sentenza definitiva può essere promossa dal rappresentante dall'attore qualificato», tuttavia, «[s]e questi non provvede entro un termine ragionevole, qualsiasi membro del gruppo può farlo al suo posto con l'autorizzazione del giudice».

A differenza quindi dell'azione di classe codicistica (dove *ex art. 840-octies*, comma 5, è riconosciuto al giudice delegato il potere di liquidare il *quantum*)³⁶, la determinazione del risarcimento è demandata ad una fase che si colloca al di fuori del processo e non è disciplinata dalle regole modello.

Tuttavia, nel commento alla Rule 228 (oltre alla previsione circa la possibilità per il giudice di nominare uno o più amministratori del fondo per i risarcimenti) si specifica che quando la legge nazionale permetta al giudice di stimare l'ammontare del danno, tale legge può trovare applicazione.

Sicché, assumendo che il riferimento sia all'ammontare del danno individuale (e non di quello collettivo)³⁷, dalla prospettiva del nostro ordinamento potrebbero essere valorizzate le norme che disciplinano la liquidazione mediante il giudice delegato, con la nomina di un rappresentante comune dei membri del gruppo che predisponga il progetto dei risarcimenti individuali.

Nel caso del procedimento riqualificato come di tipo *opt-out*, il commento alla Rule 215 precisa che la "consapevole apatia" (*rational apathy*) delle vittime dovuta all'esiguo valore del risarcimento liquidabile *uti singulus* (cioè la stessa inerzia che ha convinto il giudice ad effettuare lo *switch* verso l'*opt-out*), può verosimilmente persistere nella fase della liquidazione, ossia dopo che la sentenza ha accolto la domanda di risarcimento per i membri del gruppo e ha determinato l'entità dell'importo totale dovuto al gruppo.

Allora, onde evitare che la somma spettante ai singoli danneggiati disinteressati possa impedire la distribuzione completa dell'importo raccolto nel fondo, si ipotizza³⁸ come soluzione la destinazione della somma ad una finalità pubblica idonea a servire l'interesse collettivo più vicino alle vittime dell'illecito (a vantaggio di bilanci statali, enti benefici, etc.), mediante la distribuzione c.d. *cy-près*³⁹ delle somme "non reclamate".

A tale regime di distribuzione faceva riferimento anche l'art. 6, paragrafo 3, lett. b), della proposta di Direttiva del 2018 circa le azioni rappresentative a tutela dei consumatori, recepita

³⁶ Per rinvio fatto dall'art. 140-*novies*, comma 2, d.lgs. 206/2005, la disposizione si applica anche all'azione rappresentativa.

³⁷ Nel commento si parla infatti di *damage*, non di *damages* («Where national legislation permits a court to estimate the amount of damage, that may be applied in collective proceedings»).

³⁸ Non solo per i casi di accordo transattivo, mi sembra di capire.

³⁹ La distribuzione *cy-près* (dal francese, "così vicino" o "il più vicino possibile") è diffusa nei Paesi di *common law* ed è impiegata tipicamente nell'ambito del *trust law* quando si pone il problema di assegnare i beni che spetterebbero al beneficiario del trust nel frattempo venuto meno. Nella class action, un'esemplare applicazione della *cy-près doctrine* si è avuta nel caso *Frank v. Gaos*, in cui si decise di destinare la somma transatta (pari ad alcuni milioni di dollari) ad appositi enti operativi nel settore della privacy, dal momento che le vittime della violazione della privacy erano talmente numerose che a ciascuna sarebbe spettato un risarcimento risibile. In dottrina, vedi J. GOODLANDER, *Cy Pres Settlements: Problems Associated with the Judiciary's Role and Suggested Solutions*, in *Boston College Law Review*, Vol. 56, 2015, p. 733 ss., B.T. FITZPATRICK, *The Conservative Case for Class Actions*, Chicago-Londra, 2019, p. 87 ss., C.J. RYAN, *An Historical and Empirical Analysis of the Cy-Près Doctrine*, in *ACTEC Law Journal*, Vol. 48, 2023, p. 292 ss., nonché ID., *Class Action Cy Près Revisited*, in *Louisiana Law Review*, Vol. 85, 2025, p. 934 ss.

nella Direttiva UE 1828/2020, ma in forme meno “eversive” rispetto a quelle suggerite nel *draft*⁴⁰.

Pasquale Mazza
Ricercatore nell’Università Telematica Pegaso

⁴⁰ Il testo della proposta era il seguente: «Il paragrafo 2 non si applica ai casi, nei quali: [...] (b) i consumatori hanno subito una perdita di piccola entità e non sarebbe proporzionato ripartire il risarcimento tra loro. In questi casi, gli Stati membri garantiscono che il mandato dei singoli consumatori interessati non sia necessario. Il risarcimento è destinato a una finalità pubblica a servizio degli interessi collettivi dei consumatori». Si prevedeva, dunque, che l’intero ammontare del risarcimento avrebbe dovuto essere destinato a una finalità pubblica, senza alcuna distribuzione tra i danneggiati. Nell’art. 9, paragrafo 7, della Direttiva UE 1820/2020 è invece scritto che «[g]li Stati membri stabiliscono o mantengono norme relative ai limiti di tempo entro cui i singoli consumatori possono beneficiare di provvedimenti risarcitori. Gli Stati membri possono stabilire norme relative alla destinazione di eventuali fondi di risarcimento rimasti inutilizzati che non sono stati riscossi entro i limiti di tempo stabiliti».